



Prot. n. 120

Napoli, 24 luglio 2024

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
- Sede -

Interrogazione a risposta immediata

Oggetto: Applicazione Urgente dell'Art.2 della Legge Regionale della Campania N°3/2005 - Tutela e Controlli della Mozzarella di Bufala prodotta in Campania - contro la Frode in Commercio, per la Tutela dei Consumatori, degli Allevatori e dei Produttori Bufalini della Campania.

La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale si richiede risposta immediata nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) il comma 236 della Legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014 (Collegato alla legge di stabilità 2014 della Regione Campania) stabilisce testualmente che: "I competenti uffici della Giunta regionale applicano il combinato disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 3/2005 e dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 15/2002, per la tutela dei consumatori e dei produttori bufalini della Campania, anche prevedendo un piano di monitoraggio, di verifica e controllo incrociato tra il latte di bufala prodotto o introdotto in Campania e la mozzarella di bufala campana DOP e la mozzarella di latte di bufala generica prodotta. I predetti controlli sono effettuati sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione";
- b) in particolare, l'articolo 2 della legge regionale 3/2005 recita: "I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico - fisici e microbiologici, durante la fase di produzione e commercializzazione, a tutela del consumatore al fine di evitare la frode in commercio come previsto dalla legge regionale n. 15/02, articolo 34";

rilevato che:

- a) l'assoluta disapplicazione, da parte delle Asl e della Regione, dell'art. 2 della L. R. della Campania n.3/2005, da circa 10 anni, così come opportunamente denunciato sul quotidiano Cronache di Caserta il 14 luglio scorso dal Siaab (Sindacato agricoltori allevatori bufalini);
- b) il 1 agosto 2014, con la Delibera n. 226 della Città di Salerno, con oggetto "Applicazione Urgente dell'Art.2 della Legge Regionale della Campania N°3/2005 - Tutela e Controlli della Mozzarella di Bufala prodotta in Campania - contro la Frode in Commercio", l'interrogato Presidente della Regione Campania, al tempo sindaco di Salerno, convocò la Giunta comunale



salernitana per stigmatizzare la mancata attuazione delle sopraccitate norme dall'allora Presidente della Regione Stefano Caldoro deliberando una richiesta urgente di applicazione delle stesse, a tutela dei consumatori, salvo poi ignorarle completamente una volta eletto a Palazzo Santa Lucia;

ritenuto che, alla luce dei recenti sequestri penali operati dalla Procura della Repubblica e dai Carabinieri in Campania, a tutela dei consumatori, per l'accertata "Frode in Commercio" durante la produzione della Mozzarella di Bufala MBC DOP e NON DOP, è indispensabile procedere immediatamente con i "Controlli" delle strutture Casearie della Campania, da parte dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., in piena ottemperanza della Legge Regionale della Campania L. R. n.3/2005 e della L. R. 16/2014 art.1 Comma 236, a tutela dei consumatori della Mozzarella di Bufala Dop e non Dop.

**Tutto ciò premesso, rilevato e ritenuto,
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. quali sono le ragioni per le quali vengono, tutt'ora, puntualmente disattese le norme di legge regionale in parola, atteso che la citata normativa regionale (L. R. n.16/2014 Art.1 Comma 236, L. R. n. 3/2005 art.2, L. R. n.15/2002 Art. 34), è stata regolarmente approvata dagli Organi dello Stato e dell'U.E. e nessuna censura è mai pervenuta dal Governo e/o dall'U. E., e che, pertanto tale normativa concorrente regionale deve essere applicata obbligatoriamente dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL e della Regione Campania, così come previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione;
2. se, alla luce di questa grave omissione, delle pesanti e pressanti speculazioni ai danni degli allevatori costretti attraverso dinamiche sopraffattorie persino a ribassare il prezzo del latte e delle frequenti frodi nei confronti dei consumatori, il Presidente della Regione Campania vogliono porre rimedio;
3. se il Presidente della Regione Campania intenda intervenire direttamente con un apposito Decreto, mettendo fine all'omissione di atti di ufficio da parte degli Uffici della Regione e delle ASL, imponendo ai competenti Uffici dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania e delle ASL l'urgente attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 della Legge regionale 3/2005 laddove si stabilisce, vale la pena ripeterlo, che: *"I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico – fisici e microbiologici, durante la fasi di produzione e commercializzazione, a tutela del consumatore, per combattere la Frode in Commercio"*, fissando con leggi Regionali i parametri d'intervento "Num.1 Campione ogni 10 q di mozzarella di bufala prodotta" (L.R. Campania 3/2005 Art.2) e le modalità "verifica e controllo incrociato tra il latte di bufala prodotto o introdotto in Campania e la mozzarella di bufala campana DOP e la mozzarella di latte di bufala generica prodotta", (L.R. Campania N. 16/2014 Art.1 Comma 236).

Maria Muscarà